

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1330

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI LEMBO, BERNASSOLA, RABINO, DUJANY, RAVASIO, PAIRE, CAMPAGNOLI, LADU, ZANGARA, FOSCHI, FONTANA Albino, GOLFARI, PAVAN, FABRIS, DOPPIO, CASTIGLIONE, CASOLI, MORA, ZOTTI, RUSSO Vincenzo e VOZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1993

Modifiche ed integrazioni alla disciplina della professione
di ingegnere

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, le professioni intellettuali sono andate, negli ultimi decenni, notevolmente evolvendosi assumendo all'interno della comunità civile un ruolo più incisivo e parzialmente distinto da quello originario.

In particolare, poi, la professione d'ingegnere, estremamente ancorata allo sviluppo tecnico-scientifico, ha assunto una fisionomia nuova che non trova più riscontro nella relativa disciplina recata dalla vigente normativa professionale ed in particolare dal regio-decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Consapevole delle indicate esigenze, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha elaborato uno specifico testo che si innesta in un quadro normativo che già ha subito importanti modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà d'ingegneria, che ha recepito precise istanze del mondo culturale e professionale nonché esigenze del mercato produttivo.

Il decreto citato, infatti, ha provveduto ad articolare il corso di studi per il conferimento del diploma di laurea in ingegneria in tre settori corrispondenti ad aree scientifiche e culturali omogenee e distinti per ambiti professionali. Ciò sia per ottenere la unità formativa e scientifica di base sia per accentuare le differenze formative professionali così come imposto dall'odierno assetto conoscitivo che richiede una rigorosa specializzazione anche se per grandi aree.

Conseguentemente il testo di riforma proposto tiene conto della improcrastinabile necessità di adeguare l'esercizio della

professione al mutato quadro formativo istituzionale.

L'innovazione che si propone di introdurre è certamente destinata a rendere la professione d'ingegnere aderente alla mutata fisionomia che essa ha oggi assunto nel Paese e coerente con il nuovo assetto didattico del corso di laurea di ingegneria. Essa appare proprio perciò destinata a cambiare radicalmente la disciplina della professione, ispirandosi al principio affatto nuovo della necessaria distinzione degli ambiti professionali.

Tale distinzione, implicando ovviamente sbocchi professionali legati a ciascuno dei settori individuati e presupponendo lo specifico esame abilitante per ciascun settore, appare radicalmente opposto a quello della unicità dell'esercizio della professione e del titolo abilitante all'esercizio stesso, che caratterizza attualmente la disciplina in vigore.

Occorre precisare, inoltre, che la prospettata settorializzazione degli sbocchi professionali meglio si conforma alla normativa comunitaria sulle professioni libere che compara formazioni culturali, e quindi titoli di studio, dai quali scaturiscono ambiti professionali particolarmente delimitati *ratione materiae* come quelli per lo più vigenti nei Paesi europei.

Il testo dunque mira ad uniformare il sistema formativo vero e proprio (laurea ed abilitazione) all'esercizio della professione, modificando, innanzitutto la struttura dell'albo. L'innovazione fondamentale consiste, infatti, nell'articolazione dell'albo in tre settori: civile, industriale e dell'informazione. Conseguentemente sarà anche necessario riformare, nella medesima direzione l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, onde garantire il collegamento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fra corso di studio ed esercizio della professione.

Per adeguare la formazione professionale al sistema europeo, è parso indispensabile introdurre l'obbligo del tirocinio da svolgere propedeuticamente all'esame di abilitazione e, quindi, all'iscrizione all'albo.

Inoltre, intervenendo sul delicato problema degli ingegneri dipendenti, si è voluto riaffermare l'obbligo della iscrizione all'albo da parte di chiunque eserciti la professione di ingegnere, sia in forma autonoma sia in forma subordinata.

Si è provveduto, poi, a definire con chiarezza le competenze professionali afferenti a ciascun settore in cui verrà suddiviso l'albo recando a tal fine un'integrazione all'articolo 51 del vigente regolamento.

Onde garantire una soluzione di continuità fra il nuovo ed il vecchio ordinamento, con l'ultimo articolo vengono fatte salve le posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali risultano già iscritti all'albo, nonché di coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in ingegneria e abbiano sostenuto l'esame di Stato secondo le disposizioni attualmente in vigore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La normativa di cui alla legge 24 giugno 1923, n. 1395, e al relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2357, e successive modificazioni, rimane in vigore con le integrazioni di cui alla presente legge.

2. L'albo di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2357, e distinto in tre settori:

- a) settore civile;
- b) settore industriale;
- c) settore dell'informazione.

Art. 2.

1. Può sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere chi abbia svolto un periodo di tirocinio, della durata di almeno un anno, presso un ingegnere iscritto all'albo ovvero presso enti pubblici o privati che espletino attività ingegneristica nel settore prescelto.

2. Le modalità dell'iscrizione all'albo dei praticanti e le modalità di svolgimento del tirocinio, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte degli ordini provinciali dell'ingegneri sono disciplinate da direttive del Consiglio nazionale degli ingegneri, emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. L'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere è articolato nei tre settori di cui all'articolo 1, e dà accesso al corrispondente settore dell'albo.

2. I soggetti in possesso di abilitazione professionale in uno dei settori di cui

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'iscrizione ad altro settore, previo svolgimento del periodo di tirocinio, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, previo superamento del relativo esame di Stato.

3. Per esercitare la professione di ingegnere, sia in forma autonoma che in forma dipendente, per tutte le attività di cui all'articolo 51 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 2537 del 1925 e all'articolo 4 della presente legge, è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.

Art. 4.

1. Sono di spettanza della professione di ingegnere le attività di cui all'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, per la predizione, i servizi, la sicurezza del lavoro, degli impianti e delle costruzioni, nonché per la gestione, l'esercizio, la manutenzione ed il controllo di mezzi, apparati, impianti, costruzioni, sistemi, processi e prodotti. È altresì di spettanza della professione di ingegnere il collaudo dell'oggetto delle prestazioni di cui al citato articolo 51, nonché al presente articolo.

Art. 5.

1. Le attività di cui all'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'articolo 4 della presente legge, di spettanza degli iscritti ai diversi settori dell'albo degli ingegneri e degli architetti, hanno per oggetto:

a) per il settore civile: edifici, urbanistica, urbanizzazioni, infrastrutture territoriali e di trasporto sino alla predisposizione degli impianti di servizio, geotecnica, trasformazione, assetto e risorse del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente;

b) per il settore industriale: macchine motrici, operatrici e per la trasformazione dell'energia compresi i relativi organi di regolazione e le relative strutture; impianti

di produzione e distribuzione primari e secondari di qualsiasi genere e tipo; sistemi ed apparati di trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

c) per il settore dell'informazione: sistemi, apparati, macchine e componenti, realizzati con qualsiasi tipo di tecnologia, per la produzione, la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione, la trasmissione, la distribuzione, la rappresentazione, l'utilizzazione, la gestione ed il controllo dell'informazione in tutte le sue forme destinate ai servizi informatici, di telecomunicazione e di telerilevamento, nonchè per le misure e per l'automazione civile ed industriale.

2. In ciascuno dei tre settori di cui al comma 1 si intendono compresi anche provvedimenti applicabili, nell'ambito specifico, ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza.

Art. 6.

1. Le opere di cui al secondo comma dell'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre, n. 2537, possono essere realizzate dagli ingegneri che abbiano conseguito il diploma di laurea in ingegneria edile o il diploma di laurea in ingegneria civile con indirizzo edile.

Art. 7.

1. Per i professionisti che risultano già iscritti all'albo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, e per coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in ingegneria e sostenuto l'esame di Stato secondo la normativa di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, restano ferme le competenze professionali individuate dagli articoli 51 e 52 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Gli stessi soggetti devono optare per uno solo dei settori di cui all'articolo 1.